



Comune di Atrani
borgo della costiera amalfitana

REGOLAMENTO PER IL DECORO URBANO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 05 del 29/01/2015

Art. 1- Oggetto

1. Il presente Regolamento introduce principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai beni di interesse storico, artistico, ambientale, monumentale e architettonico, nonché ai beni espressione dei valori di civiltà e delle radici etico - culturali proprie della comunità locale.
2. Finalità del presente Regolamento è dunque quella di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, sia prescrivendo divieti ed obblighi, che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini.

Art. 2 - Tutela del patrimonio pubblico

1. E' fatto divieto di danneggiare, deturpare e comunque porre in essere azioni dirette a ledere con scritte, affissioni, disegni o ogni altro mezzo i beni appartenenti al patrimonio pubblico.
2. È fatto divieto di affiggere manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati, in particolare su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani (pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche, cassette per la raccolta della posta, cabine elettriche, cabine telefoniche, ecc.) nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell'autorità comunale.
3. E' fatto altresì divieto:
 - a. di gettare detriti o altre sostanze nelle fontane pubbliche;
 - b. di modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere;
 - c. di modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici;
 - d. di utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione;
 - e. di introdurre elementi di arredo urbano se non specificatamente autorizzati.

Art. 3 - Manutenzione e pulizia di locali prospicienti sulla pubblica via

1. È fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali di abitazioni o locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale l'abitazione o il locale prospetta, nell'arco di una distanza del raggio di mt. 3 da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi.
2. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono altresì provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di 5 mt. dall'ingresso dell'attività, tenendo conto delle modalità e degli orari di raccolta previsti da disposizioni comunali di gestione dei rifiuti in modo che,

entro un' ora dall'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

3. Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di posizionare nell'area di pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne la pulizia e la vuotatura.

4. Qualora si determini una temporanea chiusura di un esercizio commerciale, il proprietario del locale momentaneamente vuoto che si affaccia sulla pubblica via, ovvero chiunque ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, dovrà in ogni caso curarne la pulizia ed il decoro ai sensi dei commi precedenti.

Art. 4 - Scritte abusive

Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia, è vietato imbrattare ed effettuare segni, graffiti o scritte abusive su fabbricati, muri, strade, cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande, monumenti, arredi urbani, giochi per bambini, alberi, parapetti e su qualsiasi altro manufatto del patrimonio pubblico o privato. Al responsabile di tale comportamento saranno addebitate le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 5 - Manutenzione di aree verdi private

1. È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree verdi incolte o coltivate, ai proprietari di aree verdi abbandonate o aree artigianali, industriali, parcheggi privati, aree dismesse, ai cantieri edili, ai proprietari di aree in genere non edificate recanti depositi temporanei o permanenti all'aperto, di provvedere alla pulizia, allo sfalcio e potatura della vegetazione presente ed alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto della vigente normativa in materia.

2. Nel caso in cui tale manutenzione non dovesse avvenire, gli uffici comunali preposti provvederanno ad avvisare il proprietario e/o conduttore dell'area da ripulire. Se entro 7 giorni dal ricevimento dell'avviso non si sarà adempiuto alla richiesta, provvederà d'ufficio il Comune, addebitando le relative spese della pulizia dell'area al legittimo proprietario e/o conduttore dell'area sottoposta a pulizia.

3. Sono altresì sanzionati:

- il mancato sfalcio di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito;
- la mancata pulizia delle aree incolte compresa la rimozione dei rifiuti vari ingombranti e non pericolosi ivi presenti o depositati;
- la mancata pulizia delle aree incolte compresa la rimozione dei rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti ivi presenti o depositati;
- l'esecuzione di azioni e attività che possano determinare anche solo potenzialmente l'innescò d' incendio.

Art. 6 - Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra superficie sporgente di edifici privati prospicienti su area pubblica o su area aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3. Non e' consentito lo stillicidio (far sgocciolare) di biancheria e panni sul suolo pubblico e sul suolo privato soggetto a servitù di uso pubblico.
4. Considerato che la Piazza Umberto I riveste particolare interesse storico, architettonico, artistico, culturale e turistico, per motivi di decoro, opportunità e pubblico interesse prevalente, per il periodo da maggio a settembre incluso, è consentito lo stendimento di panni e biancheria solo dalle ore 02,00 alle ore 13,00 e mai in occasione di eventi pubblici. Resta impregiudicata la possibilità di praticare l'attività in trattazione, laddove questi esistano, nei cortili e cave di interni, sui terrazzi, poggiali o balconi e dalle finestre non in vista dal suolo pubblico e assimilato.
5. È vietato apporre strutture fisse sul suolo pubblico per lo stendimento dei panni; è possibile eventualmente utilizzare strutture mobili (stendini) per lo stendimento dei panni sul suolo pubblico solo dalle ore 02,00 alle ore 13,00, da apporsi in prossimità della propria abitazione e che non intralcino la circolazione.

Art. 7 - Manutenzione degli edifici e aree verdi condominiali

1. I proprietari devono mantenere in buona e decorosa condizione, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie dell' edificio, tutte le facciate e tutti gli elementi degli immobili esterni od esposti alle aree pubbliche, compresi i manufatti degradati e fatiscenti, vigilando costantemente sullo stato di conservazione.
2. I proprietari e i locatari di edifici privati devono altresì provvedere alla pulizia e alla manutenzione di scale, portici, corridoi, cortili, giardini ed orti che prospettano su vie e aree pubbliche, tenendoli costantemente spazzati e sgombri da rifiuti e sporcizia e facendo tutto quanto possibile affinché mantengano un aspetto decoroso ed ordinato, evitando inoltre l'accumulo di materiali che possano creare l'insorgere di problematiche di igiene, sicurezza o l'emanazione di odori. In particolare detto materiale non potrà essere collocato nelle vicinanze del confine di proprietà nemmeno provvisoriamente o in attesa dello smaltimento.
3. E' vietato nelle aree private visibili dallo spazio pubblico il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che possa nuocere al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.
4. Tutti i proprietari di giardini, edifici in disuso, depositi, ruderi e gli amministratori di condominio dovranno derattizzare gli immobili anzidetti e mantenere puliti gli spazi antistanti.

Art. 8 - Stabili ed aree private dismessi

1. È fatto obbligo ai proprietari privati di stabili dismessi e di aree private scoperte dismesse, catastalmente identificati o identificabili e indipendentemente dalla loro destinazione d'uso

urbanistica, di provvedere alla custodia e alla manutenzione di detti stabili e aree anche al fine di prevenirne fenomeni di degrado urbano nonché l'insorgere di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone. Si considerano dismessi gli stabili privati e le aree private scoperte che, indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica, non siano più oggetto di regolare uso abitativo secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienico-sanitario ed anagrafico, ovvero all'interno delle quali o sulle quali non si svolge più alcuna attività agricola, produttiva, commerciale o di servizi, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto.

2. In particolare è fatto obbligo ai proprietari di cui al punto 1 del presente articolo di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso e l'ingresso indiscriminato agli stabili e alle aree scoperte di cui al punto 1 del presente dispositivo e di provvedere ai lavori di manutenzione necessari alla messa in sicurezza degli stabili nonché allo smaltimento dei rifiuti, compresi i residui derivanti dalle opere di manutenzione, ivi comprese le opere di demolizione.

Art. 9 - Manutenzione e pulizia di oggetti occupanti il suolo pubblico e conferimento dei rifiuti urbani

1. Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale che non necessitino di specifica autorizzazione deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante.

2. Qualora tali oggetti vengano posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione delle stesse chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

Art. 10 - Conduzione sicura, custodia di cani e altri animali ed abbandono

1. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali di qualsiasi razza o specie ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo, danno o spavento a persone;

2. È vietato l'abbandono di animali domestici. I proprietari devono assicurare la custodia ed adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni in danno di altri animali o di cittadini;

3. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina;

4. Coloro che conducono i cani o altri animali per le strade e spazi pubblici del territorio cittadino sono obbligati a dotarsi, esibendoli in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza, di paletta, sacchetto o di altro idoneo raccoglitore ed a rimuovere gli escrementi eventualmente depositati dai loro cani. È assolutamente vietato abbandonare i sacchetti su aree pubbliche;

5. È fatto divieto di imbrattare il suolo con alimenti destinati alla nutrizione del proprio cane e gatto. Per quanto riguarda la nutrizione dei cani e dei gatti randagi, vige l'obbligo nei confronti di chi somministra loro cibo di rimuovere prontamente i contenitori utilizzati ed i residui alimentari.

6. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco.

Art. 11 - Abbandono di pneumatici

È fatto divieto, nel territorio comunale, di abbandonare ed incendiare qualsiasi tipo di pneumatico in disuso su suolo pubblico o aree private.

Art. 12 - Abbandono di rifiuti ingombranti

È fatto divieto di abbandonare rifiuti ingombranti e/o pericolosi in disuso su suolo pubblico o aree private.

Art. 13 - Divieto di conferire materiale di risulta di lavori edili nel circuito rifiuti urbani

È fatto divieto di sversare nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di materiale di scarto delle lavorazioni edili.

Art. 14 - Divieto di sosta e stazionamento di caravan, roulotte, tende

1. È vietato in via permanente lo stazionamento e la sosta, su tutto il territorio comunale, a quanti fanno uso di tende, sacchi a pelo, caravan, auto-caravan e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo, con lo scopo di campeggio e attendamento.

2. Ai privati è fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, aree di proprietà di cui abbiano comunque la disponibilità per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo nonché di auto-caravan, caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo finalizzato ad attività di campeggio, attendamento e/o simili senza che le medesime aree siano conformi alla loro giuridica destinazione urbanistica e adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza ed attrezzate dal punto di vista igienico-sanitario;

3. È vietato lo scarico di residui organici e della acque chiare e luride comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta, sulle strade e aree pubbliche e aperte al pubblico, ivi comprese le condotte fognarie, al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario, ove realizzati ai sensi dell'art. 378 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

4. È vietato allacciarsi alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di altrui proprietà senza preventiva autorizzazione della Pubblica Amministrazione, degli Enti competenti e dei rispettivi proprietari;

Art.15 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro ed alla convivenza civile

1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati e compiere atti di pulizia personale;

b) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali sulla pubblica via;

c) somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni (columba livia domestica) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall'amministrazione comunale.

Art. 16 - Divieto di Accensione di Fuochi

1. E' vietato, su tutto il territorio comunale, l'accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti simili. Eventuali deroghe potranno essere concesse, in occasione di particolari manifestazioni, fermo restando l'osservanza della normativa vigente.

Art. 17 – Sanzioni

Articolo violato	Comportamento vietato	Sanzione	Pagamento in misura
Art. 2, comma 1	Danneggiare, deturpare o comunque ledere con scritte, affissioni, disegni i beni pubblici	da € 25,00 a € 500,00 così come previsto dal art. 6 bis del D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in legge 24/07/2008 n. 125, e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i	€ 300
Art. 2, comma 2	Affiggere manifesti al di fuori degli spazi autorizzati o mettere sui veicoli in sosta materiale pubblicitario	D.Lgs 267/2000, art. 7-bis da € 25,00 a € 500,00 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i	€ 150,00
Art. 2, comma 3 lett. a	gettare detriti o altre sostanze nelle fontane pubbliche	D.Lgs 267/2000, art. 7-bis da € 25,00 a € 500,00 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i	€ 300,00
Art. 2, comma 3 lett. b	modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere, ed in particolare le panchine, le rastrelliere, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature	D.Lgs 267/2000, art. 7-bis da € 25,00 a € 500,00 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i	€ 300,00
Art. 2, comma 3 lett. c	modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici dalla loro collocazione	D.Lgs 267/2000, art. 7-bis da € 25,00 a € 500,00 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i	€ 300,00

Art. 2, comma 3 lett. d , e	utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione	D.Lgs 267/2000, art. 7-bis da € 25,00 a € 500,00 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i	€ 150,00
Art. 3 commi 1 e 2	Mancata rimozione giornaliera - da parte dei titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali	L. 689/81 da €25,00 a € 500,00 più spese per pulizia straordinaria	€ 300,00
Art. 3 comma 3	Mancato posizionamento e pulizia nell'area di pertinenza dei locali di cui sopra, almeno un posacenere ad uso pubblico	D.Lgs 267/2000, art. 7-bis da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00
Art. 3 comma 4	Mancata pulizia da parte del proprietario o locatario dei locali momentaneamente vuoti e provvisti di vetrina	D.Lgs 267/2000, art. 7-bis da € 25,00 a € 500,00 più spese per pulizia straordinaria	€ 50,00
Art. 4	Imbrattamento e segni, graffiti o scritte abusive su fabbricati, muretti, strade, cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande ed ogni altro manufatto privato.	€ 25,00 a € 500,00, a norma dell'articolo 7-bis 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i	€ 300
Art. 5 comma 3 lett. a	mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito	€ 168 ad euro 674,00 determinata ai sensi dell'art.29 del Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione dell'art.195 del D. Lgs. 30/04/1992 N° 285 più spese di pulizia	€ 300,00
Art. 5 comma 3 lett. b	mancata pulizia delle aree incolte compresa la rimozione dei rifiuti vari ingombranti e non pericolosi ivi presenti o depositati	€ 105,00 ad € 620,00 ai sensi dell'art.255 del D.Lgs.n.152/2006 più spese di pulizia straordinaria	€ 350,00
Art. 5 comma 3 lett. c	mancata pulizia delle aree incolte compresa la rimozione dei rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti ivi previsti o depositati	€ 25,00 ad € 155,00 ai sensi dell'art.255 del D.Lgs.n.152/2006 più spese di pulizia straordinaria	€ 80,00

Art. 5 comma 3 lett. d	Azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio	€1032,00e non superiore a€10.329,00ai sensi dell'art.10della L.n. 353/2000, oltre al risarcimento degli eventuali danni procurati e che a carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 C.P.	€ 5.000,00
Art. 6 comma 1	Collocamento sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto di edifici privati prospicienti su area pubblica o su area	D.Lgs 267/2000, art. 7-bis da € 25,00 a € 500,00	€ 300,00
Art. 6 commi 2, 3, 4 e 5	Annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni creando disturbo o pericolo al pubblico transito, stillicidio e stendi mento di panni.	D.Lgs 267/2000, art. 7-bis da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00
Art. 7 comma 1	Mancato mantenimento dell'edificio in buona e decorosa condizione, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie	D.Lgs 267/2000, art. 7-bis da € 25,00 a € 500,00	€ 300,00
Art. 7 commi 2,3 e 4	Mancata pulizia e manutenzione di scale, portici, corridoi, aree cortilizie, giardini e orti, tenendoli costantemente spazzati e sgombri da rifiuti e mancata derattizzazione	D.Lgs 267/2000, art. 7-bis da € 25,00 a € 500,00 più pulizia e Ripristino stato dei luoghi a spese dei responsabile/i	€ 300,00
Art.8	Omessa custodia e manutenzione di stabili e aree dismesse	D.Lgs 267/2000, art. 7-bis da € 25,00 a € 500,00	€ 300,00
Art. 9 commi 1 e 2	Mancata manutenzione e pulizia di piccoli manufatti a scopo ornamentali posti sul suolo pubblico	D.Lgs 267/2000, art. 7-bis da € 25,00 a € 500,00	€ 150,00
Art. 10 comma 1	Conduzione sicura e Custodia di cani e altri animali	Art. 672 comma 1 C. P. da € 25,00 a € 258,00	€ 100,00

Art. 10 comma 2	Abbandono di cani e altri animali	Legge n. 189/2004 da € 1.000,00 a E 10.000,00	€ 1.500,00
Art. 10 comma 3	Omessa registrazione ed identificazione dell'animale	€ 75 così come previsto dalla Legge Quadro 281/91 e dalla Legge Regionale n. 16 del 24/11/2001	€ 75,00
Art. 10 comma 4	Omessa raccolta, rimozione e pulizia delle deiezioni in luoghi pubblici	D.Lgs 267/2000, art. 7-bis da € 25,00 a € 500,00	€ 150,00
Art. 10 comma 5	Omessa rimozione dei contenitori e dei residui alimentari utilizzati per la somministrazione dei pasti per i randagi	D.Lgs 267/2000, art. 7-bis da € 25,00 a € 500,00 più spese per pulizia a carico del violatore	€ 150,00
Art. 11	Abbandono pneumatici	€ 300,00 a € 3.000,00 D.Lgs. 152/2006 art. 255 c.1 per violazione dell'art. 192 EE.LL. più spese per la raccolta	€ 1.500,00
Art. 12	Abbandono di rifiuti ingombranti	€ 300,00 a € 3.000,00 D.Lgs. 152/2006 art. 255 c.1 per violazione dell'art. 192 EE.LL.	€ 1.500,00
Art. 13	Divieto di conferire materiale di risulta di lavori edili nel circuito rifiuti urbani	€ 300,00 a € 3.000,00 così come previsto dal D. Lgs. 152/2006 art. 255 c.1 per violazione dell'art. 192 EE.LL. più spese maggiori per conferimento	€ 1.500,00
Art. 14	Divieto di deposito, sosta e stazionamento di caravans e roulotte	€ 25,00 a € 500,00 procedure previste dal D.Lgs 267/2000, art.1bis e con la procedura prevista dalla legge n. 689/81 ed in particolare dall'art. 16, come modificato dalla Legge n. 125/2008 più spese per rimozione	€ 200,00

Art. 15	Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere	D.Lgs 267/2000, art. 7-bis da € 25,00 a € 500,00 per ciascuna violazione più, in caso di reiterazione, segnalazione ai servizi sociali	€ 150,00
Art. 16	Divieto di accensione di fuochi	D.Lgs 267/2000, art. 7-bis da € 25,00 a € 500,00	€ 150,00

Art. 18 – Vigilanza

E' incaricata di far rispettare il presente Regolamento la Polizia Municipale del Comune di Atrani nonchè eventuali soggetti, anche esterni, appositamente individuati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 19 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

Il presente Regolamento sostituisce le previgenti contrastanti disposizioni comunali in materia e fa rinvio alle singole procedure e ordinanze attuative per l'individuazione delle diverse fattispecie nonché all'applicazione delle disposizioni legislative vigenti.